

LA SCELTA INDIVIDUALE

QUANDO INTERVIENE LA LEGGE

IL PRELIEVO

Forme e limiti

La «legittima»

Le quote di eredità che spettano necessariamente ad alcuni stretti familiari

SE NON C'È IL CONIUGE

01 | SE C'È UN SOLO FIGLIO legittimo, legittimato, adottivo o naturale
La metà del patrimonio

02 | DUE O PIÙ FIGLI legittimi, legittimati, adottivi o naturali
Due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali

03 | ASCENDENTI LEGITTIMI
Una quota di un terzo del patrimonio

SE IL CONIUGE C'È (*)

01 | IN MANCANZA DI FIGLI E ASCENDENTI
La metà del patrimonio del *de cuius*

02 | SE C'È UN SOLO FIGLIO
È riservato un terzo del patrimonio al coniuge e un terzo a favore del figlio

03 | SE CI SONO DUE O PIÙ FIGLI
Una quota di un quarto a favore del coniuge e la metà ai figli complessivamente

04 | SE CI SONO ASCENDENTI LEGITTIMI (senza figli e discendenti)
La quota del coniuge rimane sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Agli ascendenti legittimi va una quota pari ad un quarto del patrimonio



CONIUGE SEPARATO

01 | SE NON È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE
Al separato spettano le quote del coniuge in base alle regole normali a seconda che ci siano o meno figli

02 | SE È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE
Al separato spetta un assegno vitalizio commisurato all'eredità e alla qualità e numero degli eredi legittimi se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti (in misura non superiore agli alimenti)

(*) Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Agli eventuali altri parenti non spetta alcuna quota

Il patrimonio in una firma

Tutte le regole per il testamento scritto a mano, pubblico o segreto

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante testamento. In mancanza, l'individuazione degli eredi è disposta direttamente dalla legge (si tratta delle regole della successione legittima: si veda la pagina a fianco). Il Codice civile comprime la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetti delle regole della «successione necessaria» (cui è dedicato l'articolo a destra), vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti congiunti una rilevante quota di patrimonio (la «legittima»). Pertanto non si può, mediante dona-

zione o testamento, violare le norme sulla quota di legittima e quando si redige un testamento queste regole vanno tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali tra gli eredi.

Il testamento è dunque un atto unilaterale - formato con il consenso del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze - a forma vincolata (ammesso solo se fatto con le modalità imposte dalla legge), nel quale il testatore, vale a dire colui che lo redige, esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo la morte.

Il testamento non è irreversibile, anzi, è in qualsiasi momento revocabile in quanto la legge consente che il testatore possa mutare la propria volontà fino all'ultimo minuto della sua vita. La revoca può avvenire sia in forma espli-

cita (e cioè redigendo un nuovo testamento e indicando che il precedente testamento deve appunto considerarsi revocato), sia in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato.

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento «olografo», il testamento «pubblico» e il testamento «segreto».

Il testamento olografo è la forma più facile, economica e riservata, in quanto richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma

(e cioè redigendo un nuovo testamento e indicando che il precedente testamento deve appunto considerarsi revocato), sia in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato.

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento «olografo», il testamento «pubblico» e il testamento «segreto». Il testamento olografo è la forma più facile, economica e riservata, in quanto richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma

to con la massima diligenza nel tempo. «Pubblico» non vuol dire che il contenuto del testamento viene divulgato: si tratta infatti di un atto pubblico (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema riservatezza sia circa l'avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto.

A cavallo tra il testamento pubblico e il testamento olografo sta il testamento segreto: si tratta di un foglio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio. Quindi si ha in questo caso sia il pregio della assoluta riservatezza circa il contenuto delle disposizioni testamentarie, sia il pregio della conservazione del testamento in mani sicure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La successione necessaria

A coniuge e figli spetta la supertutela delle quote

Il Codice civile riserva necessariamente (cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti legittimari o eredi necessari) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né con donazioni, né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Il legislatore intende così tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che con donazioni o disposizioni testamentarie il *de cuius* possa preferire chiunque attendendo alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Nel redigere il proprio testamento il *de cuius* è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata «quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata» o «legittima»); insomma, la sua volontà di destinare beni a estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o lesa o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

Gli eredi necessari spesso so-

no individuati anche con il termine di «legittimari»; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi «legittimi» e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (si chiamano «legittimi» perché individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria).

Le persone a favore delle qua-

li la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. Al coniuge è riservata la metà del patrimonio del *de cuius*, se non vi è concorso con i figli. La quota si riduce in caso di concorso con i figli e precisamente a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio e a un quarto nel caso di concorso con più figli. Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Al coniuge superstita, anche se concorre con altri chiamati, sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

A favore dei figli legittimi e naturali, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni eccetera) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. In tal caso essi hanno diritto a un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di grado uguale, l'eredità è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SE LA «CHIAMATA» VA A VUOTO

1 | LA RAPPRESENTAZIONE

Il primo non può, vale il discendente

«Chiamato all'eredità» è chi, per disposizione testamentaria o, in mancanza del testamento, per legge, è legittimato ad accettare l'eredità e pertanto a divenire erede. La chiamata (o vocazione) ereditaria è dunque la situazione che si ha dal momento in cui la successione si apre (cioè dalla morte del *de cuius*) fino a quando il chiamato diventa erede accettando la «chiamata» che a lui proviene dal testamento o dalla legge.

Se però chi è chiamato all'eredità non possa (perché ad esempio sia premorto) o non voglia accettarla (ad esempio perché intenda rinunciare), si pone il problema di stabilire a chi debba essere rivolta la chiamata ereditaria per individuare se questi accetti di diventare successore del *de cuius*. Nel gergo dei giuristi, il chiamato che non può o non vuole accettare si dice «primo chiamato», mentre quello individuato successivamente al

primo si dice «chiamato ulteriore».

Ebbene, qualora il primo chiamato non possa o non voglia accettare e non vi sia un testamento nel quale il *de cuius* abbia disposto una sostituzione (sul cui meccanismo si veda l'articolo a fianco), il chiamato ulteriore può essere individuato mediante le regole della «rappresentazione» se ricorrono le seguenti condizioni:

a) il «primo» chiamato (che non può o non vuole accettare l'eredità) deve essere un soggetto che abbia discendenti legittimi o naturali;
b) il «primo» chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del «primo» chiamato («rappresentanti») subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente («rappresentato»)

che non voglia o non possa accettare l'eredità lasciata dal *de cuius*.

Va precisato che all'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè che per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra *de cuius* e discendente; e non importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al *de cuius*.

Ad esempio, se immaginiamo la morte di un vedovo che lascia un patrimonio di 900 in parti uguali a tre figli (300 ciascuno) e se due accettano l'eredità mentre il terzo rinuncia all'eredità, al posto di questo possono subentrare per rappresentazione i suoi figli, ad esempio tre, ciascuno dei quali può conseguire un valore di 100; se poi uno di questi tre figli sia premorto al padre lasciando a sua volta due figli, costoro si trovano a poter ereditare per rappresentazione un valore di 50 ciascuno, e cioè la metà della complessiva quota che sarebbe spettata al loro genitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | LA SOSTITUZIONE

Anche l'interessato indica chi subentra

Il *de cuius* può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui indicati non possano (perché ad esempio deceduti prima) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato. Il testatore può infatti indicare altri soggetti («chiamati ulteriori») che subentrino ai «primi chiamati» nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di «sostituzione ordinaria».

Pertanto Mario può scrivere nel suo testamento: «Lascio tutto il mio patrimonio a Cesare ma, se non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio». All'apertura della successione, Cesare è il «primo chiamato»: se accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, se Cesare è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, che è il «chiamato ulteriore». Antonio può accettare o meno l'eredità; se rinuncia (e il *de cuius* non abbia

previsto una sostituzione anche in questo caso), per individuare il successore si deve necessariamente ricorrere al meccanismo della rappresentazione o, in ulteriore subordinazione, a quello dell'accrescimento (operazioni illustrate negli articoli qui a fianco).

Se, infine, anche con questi criteri non si riesce ad individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta su coloro ai quali l'eredità arriverebbe secondo le regole della successione legittima (e cioè si opera come se non ci fosse testamento): un successore viene necessariamente trovato in quanto, l'eredità viene dapprima offerta ai parenti del defunto (fino al sesto grado, con la regola che l'accettazione del parente più prossimo esclude il parente più remoto) e poi, se nessuno di questi accetta, il patrimonio viene acquisito automaticamente dallo Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 | L'ACCRESCIMENTO

Quando la parte aumenta di valore

Se nella ricerca di un «chiamato ulteriore» non operano né il meccanismo della sostituzione né quello della rappresentazione, l'ultimo criterio per l'individuazione del chiamato all'eredità che il Codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione legittima, è quello dell'accrescimento.

Si tratta di un'operazione per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si «espande» in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità. Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:

a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in

una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.

Si pensi al caso di Antonio che per testamento lascia ai tre figli (Bruno, Cesare e Dario) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se Cesare non viene all'eredità (per rinuncia, premorienza, eccetera) e se nel testamento non è prevista una sostituzione o non ci sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima, come visto, si verificerebbe se Cesare avesse ad esempio uno o più figli), la quota spettante a Cesare si espanderebbe automaticamente in capo a Bruno e a Dario, che così verrebbero ad acquistare il

valore di 150 ciascuno, invece dell'originario valore 100 loro spettante.

L'accrescimento vale anche tra più legatari ai quali sia legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo di diritto: mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del «chiamato ulteriore», la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente, per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente designatagli. Non sarebbe perciò possibile, a chi abbia già acquistato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento della quota stessa per effetto della mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati. In caso di rappresentazione o sostituzione, invece, l'interessato può rifiutare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE E RISPOSTE

1 La data per i conti

Ho due figli per ciascuno dei quali vorrei acquistare un appartamento, pagandone io il prezzo. Onde evitare liti dopo la mia morte, desidero conoscere se, nel testamento, tali immobili debbano essere valutati secondo il valore commerciale. È valida una dichiarazione firmata da ciascun figlio che attesti

l'effettivo valore di acquisto dell'immobile donato?

Il valore cui fare riferimento è quello venale al momento della morte: da ciò non è possibile prescindere in alcun modo, tanto meno con una dichiarazione del tipo di quella cui il quesito fa cenno. La dichiarazione firmata che attesti un valore diverso da quello al momento della morte non ha alcun effetto e deve considerarsi come se non fosse mai stata scritta.

2 Se l'acquisto è donazione

Che diritti può avanzare la sorella nei confronti del fratello alla morte del padre, su una casa acquistata dal padre quando il figlio era minore, facendo figurare di averla acquistata con risparmi del minore al quale poi la casa è stata intestata?

La sorella può dimostrare che l'acquisto intestato al fratello consiste in effetti in una donazione posta in essere dal padre a favore del figlio. In tal modo la sorella può calcolare la quota di legittima a lei spettante sul valore che risulta dalla somma del valore del bene donato al fratello (stimato all'epoca della morte del padre e non all'epoca della «donazione») con il valore dei beni di cui il defunto era proprietario al momento della morte.

3 Differenze possibili

Siamo due fratelli e i nostri genitori ci hanno donato due proprietà immobiliari. A me un appartamento del valore di 200mila euro, mentre a mia sorella un appartamento del valore di 280mila euro. Quanto donato a me e a mia sorella non dovrebbe avere valore uguale?

Per il calcolo di quanto spetta a ciascun legittimario occorre sommare il valore dei beni lasciati dal *de cuius* alla morte con il valore dei beni donati (al giorno della morte). Sulla somma ottenuta si calcolano le quote spettanti: alla propria va imputato quanto ricevuto per donazione e successione e, se da questo calcolo emergono lesioni della quota riservata, può procedersi all'impugnazione. Le differenze di valore sono possibili in quanto il *de cuius* può destinare a suo piacimento la quota disponibile del suo asse ereditario.

4 Ok al solo usufrutto

È possibile che con il testamento olografo vengano nominati eredi dei terreni e della casa i due figli, lasciando alla moglie solo l'usufrutto di tutti i beni? E se la moglie è d'accordo nel volere solo l'usufrutto, cosa si deve fare affinché il testamento sia valido?

Al coniuge, in presenza di più figli, è necessariamente riservata la quota di 1/4 dell'eredità, in piena proprietà e non in usufrutto. Il testamento che attribuisca al coniuge solo l'usufrutto, pur essendo da questi impugnabile, è comunque valido: resta dunque solo da sperare che il coniuge superstita non impugni il testamento dopo la morte dell'altro coniuge. È priva di valore qualsiasi rinuncia all'impugnazione effettuata prima della morte del testatore.